



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI INTEGRATA (BDI)

Tra

l'Automobile Club d'Italia, con sede a Roma, Via Marsala n. 8, d'ora in poi per brevità **ACI**, in persona del proprio rappresentante legale Ing. Angelo Sticchi Damiani

e

l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica con sede a Torino, corso Galileo Ferraris n. 61, d'ora in poi per brevità **ANFIA**, in persona del proprio rappresentante legale Dr. Aurelio

Nervo

e

l'Unione Rappresentanti Autoveicoli Esteri con sede a Roma, via Abruzzi n. 25, d'ora in poi per brevità **UNRAE**, in persona del proprio rappresentante legale Presidente Dr. Massimo Nordio, definite congiuntamente le Parti,

PREMESSO

- a) che l'ACI è un Ente pubblico non economico senza finalità di lucro, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano del quale promuove e favorisce lo sviluppo; a tal fine gestisce dati ed informazioni necessarie alla conoscenza del fenomeno automobilistico, in particolare, i dati ufficiali sui diritti di proprietà dei veicoli
- b) che l'ACI studia i problemi inerenti la mobilità, formula proposte e pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità, delle Pubbliche Amministrazioni locali e degli operatori del settore ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo delle politiche sulla viabilità e dell'automobilismo in genere
- c) che le Case Automobilistiche possiedono informazioni ufficiali relative ai dati tecnici dei veicoli e dati aggiuntivi di interesse commerciale e li mettono a disposizione attraverso UNRAE e ANFIA
- d) che l'ANFIA è l'associazione, senza fini di lucro, che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese operanti nel settore dell'industria di produzione di veicoli nazionale nei confronti di autorità, amministrazioni ed istituzioni pubbliche e private
- e) che, in particolare, l'ANFIA provvede allo studio ed alla risoluzione dei problemi dell'area economica, giuridica e tecnica cui appartengono le imprese associate e che, a tal fine, svolge tra l'altro la raccolta di dati e di informazioni e provvede alle rilevazioni statistiche necessarie alla conoscenza del fenomeno automobilistico e della motorizzazione in genere; fornisce, inoltre, ai propri associati servizi inerenti al settore delle ricerche e del marketing
- f) che l'UNRAE è l'associazione che promuove e tutela gli interessi collettivi delle aziende che commercializzano in Italia gli autoveicoli prodotti da case costruttrici estere provvedendo, a tal fine, allo studio degli aspetti tecnici e di ogni altra attività di interesse dei propri associati
- g) che, in particolare, l'UNRAE fornisce ai propri associati servizi inerenti al settore delle ricerche e del marketing



- h) che il mercato, caratterizzato da una moltitudine di operatori (concessionari, case costruttrici, rivenditori ecc., definiti operatori AUTOMOTIVE), ha una estrema necessità di dati integrati, completi e aggiornati e che, per cercare di soddisfare le necessità degli operatori AUTOMOTIVE, ANCI, UNRAE ed ANFIA, a seguito della stipula dell'accordo in data 19/11/2008, hanno avviato una collaborazione per mettere in comune il patrimonio delle rispettive conoscenze ed esperienze e dei rispettivi dati attraverso la costituzione della Banca Dati Integrata, d'ora in poi per brevità **BDI**, anche al fine di ampliare e qualificare l'offerta al mercato AUTOMOTIVE, raccogliere dati ed informazioni ed effettuare studi e ricerche, nonché realizzare servizi da fornire a pubbliche amministrazioni e a soggetti terzi operanti nell'ambito del mercato di riferimento
- i) che la BDI è composta da una Base Dati contenente sia le informazioni di pertinenza PRA (FORMALITÀ) sia quelle di competenza UNRAE/ANFIA (ELABORAZIONI DI DATI TECNICI E COMMERCIALI)
- j) che le parti intendono continuare ad alimentare la BDI allo scopo di non disperdere l'importante patrimonio informativo

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed ALLEGATI

1. L'ACCORDO comprende i seguenti ALLEGATI:
Allegato 1: "Allegato Tecnico – Flussi BDI" Allegato 2: Convenzione sottoscritta il 19/11/2008
2. Le premesse e gli ALLEGATI al presente ACCORDO sono parte integrante dello stesso ed hanno il valore sostanziale di patto.
3. Gli impegni assunti dalle PARTI con il presente Atto sono inscindibili e collegati tra loro.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente ACCORDO s'intende per:
 - a) ACCORDO: il presente contratto, comprensivo delle premesse e di tutti gli ALLEGATI;
 - b) ALLEGATI: gli ALLEGATI al presente ACCORDO, come meglio descritto nell'art. 1, 1° comma;
 - c) AUTOMOTIVE: ciò che s'identifica o è relativo a produttori e distributori di auto e/o motoveicoli (comprensivi di case automobilistiche e concessionari) e altri operatori del settore e dell'indotto, società di indagini e ricerche nel campo della mobilità, circolazione e mercato;
 - d) BDI: la Banca Dati Integrata che costituisce il frutto della collaborazione tra le PARTI attraverso la quale è stato messo in comune il patrimonio delle rispettive conoscenze ed esperienze e dei rispettivi dati, composta da una Base Dati contenente sia le informazioni di pertinenza PRA (FORMALITÀ) sia quelle di competenza UNRAE/ANFIA (ELABORAZIONI DI DATI TECNICI E COMMERCIALI);
 - e) FORMALITÀ: tutti i dati relativi alle iscrizioni, alle trascrizioni e alle annotazioni degli atti e delle sentenze relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in quanto beni mobili registrati secondo le norme del codice civile, comprensivi tra l'altro delle informazioni relative ai diritti di proprietà, usufrutto, uso, oltre alle anagrafiche dei soggetti titolari;
 - f) ELABORAZIONI DI DATI TECNICI E COMMERCIALI: informazioni relative ai dati tecnici dei veicoli e dati aggiuntivi di interesse commerciale, come meglio precisato nell'Allegato 1;



- g) PARTI: l'Automobile Club d'Italia - ACI, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – ANFIA e l'Unione Rappresentanti Autoveicoli Esteri – UNRAE, come in epigrafe;
- h) SERVIZI AL MERCATO E ALLE ISTITUZIONI: sono costituiti dai Servizi di Base e dai Servizi Ulteriori. Sono servizi che costituiscono il frutto della elaborazione dei dati contenuti nella BDI e sono destinati al mercato AUTOMOTIVE: rientrano in questa tipologia anche le forniture statistiche frutto della elaborazione dei dati integrati (es. circolante e sue implicazioni, indagini e analisi sul fenomeno dell'inquinamento, ecc.), o anche i dati da produrre per le Istituzioni locali, ecc. per i quali dati (di tipo statistico) il coordinamento è assicurato per ACI dal Servizio Gestione Pra;
- i) ALTRI SERVIZI: tutti i servizi basati esclusivamente su dati ed elaborazioni non estratti dalla BDI: per esempio, rientrano in questa tipologia:
- i. per ACI, le forniture estratte dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e fornite ad Organi di Polizia, Comuni, Polizie Municipali, Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Organi Istituzionali, Ministeri e, più in generale, a tutti gli Enti od Organismi che richiedono informazioni per fini istituzionali, come attualmente ai sensi del D.M. del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514; pertanto tali dati non potranno, per alcun motivo, essere estratti dalla BDI
 - ii. per ANFIA ed UNRAE, le forniture prodotte da banche dati di ANFIA e di UNRAE, non arricchite con i dati PRA, e fornite ai rispettivi associati ed operatori del settore.

Art. 3 – Oggetto e Obiettivi principali dell'Accordo

1. Il presente ACCORDO ha per oggetto la gestione e la manutenzione della BDI, nonché l'erogazione dei Servizi generabili dalla BDI, come meglio precisato negli artt. 5, 6 e 7.
2. Questi gli obiettivi principali dell'Accordo:
 - a) mettere a disposizione delle Case Automobilistiche informazioni aggiornate quotidianamente e con un livello qualitativo molto elevato
 - b) ottimizzare i costi derivanti dalle lavorazioni dei dati e per la creazione di nuovi servizi
 - c) raccogliere e gestire dati ed informazioni, anche ulteriori rispetto a quelli gestiti istituzionalmente, quali, ad esempio, quelli afferenti alla fiscalità dell'auto, utili per la elaborazione di dati puntuali e di statistiche del settore AUTOMOTIVE
 - d) realizzare e divulgare studi e ricerche relative all'analisi del fenomeno della mobilità e all'evoluzione del parco circolante
 - e) supportare, con tempestività ed in maniera automatica, le attività delle case automobilistiche relative all'effettuazione delle campagne di richiamo per motivi di sicurezza, fornendo anche ulteriori servizi a supporto dell'allestimento e della costalizzazione
 - f) fornire l'assistenza e gli strumenti per la gestione ottimale delle esigenze degli associati di ciascuna delle PARTI, anche sviluppando specifici servizi
 - g) realizzare ogni altra attività finalizzata a favorire la migliore conoscenza e soddisfazione delle esigenze degli operatori del settore sia privati che pubblici, eventualmente giovandosi della collaborazione di Istituzioni ed Enti pubblici.



Art. 4 – Rapporti tra le PARTI

1. Per consentire la realizzazione dei servizi, in risposta agli Obiettivi indicati al precedente articolo 3, l'ACI, l'ANFIA e l'UNRAE, si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze nonché, ferme restando le rispettive responsabilità e limitatamente all'ambito di operatività della presente Convenzione, le proprie strutture dirette ed indirette.
2. ACI individua in ACIINFORMATICA S.p.A. la propria struttura di riferimento che, con il coordinamento del Servizio Gestione Pra di ACI, competente per materia, è delegata alla realizzazione di quanto previsto dal presente Atto.
3. ANFIA ed UNRAE individuano in AUTODATA S.r.l. la loro società di servizi delegata alla realizzazione di quanto previsto dal presente Atto, la quale si avvarrà, per gli aspetti operativi, delle società RAE 88 (100% Unrae) ed Anfia Service (100% Anfia).

Art. 5 – Dati contenuti nella BDI

1. Per il conseguimento degli obiettivi dichiarati, ACI, ANFIA ed UNRAE fanno confluire i dati di propria competenza successivi all'anno 2003 relativi alle autovetture e ai veicoli commerciali fino a 3500 kg di ptt, nella BDI, con l'impegno di tenerla aggiornata costantemente.
2. Le modalità tecniche, la periodicità degli aggiornamenti, i costi e i dati necessari sono stabiliti congiuntamente dalle PARTI.

In particolare:

- i. ACI mette a disposizione i dati desumibili dal PRA con aggiornamenti giornalieri dei dati anagrafici relativi alle prime iscrizioni, i passaggi di proprietà, le radiazioni, le c.d. mini vulture, le perdite di possesso, le demolizioni
 - ii. ANFIA ed UNRAE mettono a disposizione la denominazione commerciale dei veicoli e le loro elaborazioni relative ai dispositivi ecologici (conformità UE), alle emissioni di CO₂, alle dimensioni, al peso complessivo, agli allestimenti, alle carrozzerie e ai segmenti di mercato.
3. I dati potranno essere ulteriormente arricchiti, previo accordo tra le PARTI, in funzione di ulteriori e future esigenze provenienti dal mercato.

Art. 6 – Gestione della BDI

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 12, la BDI è progettata, realizzata e gestita in modo esclusivo da ACI per il tramite della società ACIINFORMATICA (100% ACI), secondo quanto determinato dal Comitato Guida di cui al successivo art. 13.
2. L'Interfaccia verso AUTODATA, attraverso la quale AUTODATA interagisce con la BDI per conto di ANFIA ed UNRAE, è realizzata e gestita da RAE '88 (100% UNRAE), su incarico di AUTODATA (50% UNRAE e 50% ANFIA), per le autovetture e i veicoli commerciali fino a 3500 kg di ptt. Per eventuali sviluppi ed ampliamento della BDI AUTODATA potrà avvalersi anche di Anfia Service (100% Anfia).
3. L'ACI ha l'esclusiva competenza nella gestione, definizione e modificazione dei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati e ha la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema, purchè venga garantita ad AUTODATA la continuità dei servizi per tutta la durata del presente ACCORDO.



3. Per i dettagli si rimanda ai documenti tecnici realizzati e validati da ACI, ANFIA ed UNRAE, aggiornati alla data del presente documento.

Art. 7 – Servizi basati sui dati integrati della BDI

1. Rientrano nell'oggetto del presente ACCORDO solo i SERVIZI AL MERCATO E ALLE ISTITUZIONI, che sono basati sui dati integrati della BDI.
2. Gli ALTRI SERVIZI rimangono nella competenza di ciascuna delle PARTI.

Art. 8 – Tipologie di attori e clienti dei SERVIZI AL MERCATO E ALLE ISTITUZIONI

1. Ai fini dell'erogazione dei SERVIZI AL MERCATO E ALLE ISTITUZIONI si definiscono le seguenti tipologie di **Attori e Clienti**.

I. Attori:

- a) **Attori Istituzionali:** ACI, ANFIA, UNRAE.
- b) **Attori Operativi:**
 - i. ACI Informatica, per conto ACI
 - ii. AUTODATA, che potrà avvalersi di RAE '88 e di ANFIA Service per le elaborazioni dei dati, per conto ANFIA/UNRAE

II. Clienti:

- a) **Clienti Istituzionali:**
 - i. FCA e Case Automobilistiche associate UNRAE e ANFIA, ovvero, di fatto, coloro che hanno contribuito, direttamente o indirettamente a creare la BDI (lato fornitura dati tecnici-commerciali)
 - ii. UNRAE e ANFIA per quanto di competenza.
- b) **Clienti Commerciali:**
 - i. Gli operatori che appartengono al mondo AUTOMOTIVE in generale e che possono avere necessità di dati aventi le caratteristiche sopra descritte. Rientrano in questa categoria, ad es., altri associati ANFIA diversi dalle case automobilistiche e che non hanno contribuito a creare la BDI.

Art. 9 – Tipologie di SERVIZI AL MERCATO E ALLE ISTITUZIONI

1. Nell'ambito dei **SERVIZI AL MERCATO E ALLE ISTITUZIONI** si definiscono le seguenti tipologie:

- I. **Servizi di base:** I Servizi di Base sono erogati attraverso la messa a disposizione dei dati indispensabili alle Case Automobilistiche per analizzare il mercato sia del nuovo che dell'usato ed inoltre per gestire i richiami di sicurezza. La caratteristica principale di tali servizi è la tempistica dell'aggiornamento del dato. A oggi, i Servizi di base realizzati sono :
 - a) Movimenti/aggiornamenti posizioni (dato completo) settimanale per FCA.
 - b) Movimenti/aggiornamenti posizioni (dato completo) giornalieri relativi ad ogni Casa Automobilistica affiliata UNRAE.
 - c) Movimenti/aggiornamenti posizioni relativo all'usato (escluso anagrafiche, per singolo telaio).
 - d) Richiami di sicurezza effettuati dalle Case Automobilistiche.



Il costo di tali Servizi è fatturato da ACI verso AUTODATA come meglio indicato nell'Art. 15.

II. Servizi ulteriori:

aa) Per **Clienti Istituzionali**: qualsiasi servizio differente da quanto descritto nei "Servizi di base" verrà realizzato e contabilizzato a parte secondo quanto indicato nel seguito e potrà essere erogato alle Case automobilistiche associate di Anfia e Unrae da AUTODATA. Tali servizi devono essere portati alla conoscenza del Comitato Guida prima di effettuare la fornitura. I relativi costi saranno stabiliti dall'Ente erogatore, il dato di provenienza ACI verrà contabilizzato a parte e fatturato da ACI, secondo quanto previsto all'articolo 15, verso AUTODATA sulla base di apposito rendiconto prodotto da AUTODATA.

bb) Per **Clienti Commerciali**: servizi di elaborazioni personalizzate dei dati anagrafici/tecnici/commerciali contenuti nella BDI potranno essere erogati da AUTODATA e da ACI, previa sottoscrizione dell'accordo definito di volta in volta dal Comitato Guida a seconda del cliente e dei servizi/dati da fornire. Tra questi sono annoverate le Associate ANFIA non fornitrici di dati alla BDI (es. produttori di pneumatici, Componentisti, Assilea, altri soggetti del mercato AUTOMOTIVE). Il costo del dato di provenienza BDI viene contabilizzato al 50% da ACI e al 50% da AUTODATA in funzione della partecipazione delle varie Case Automobilistiche al dato da fornire, che sarà definito in ambito AUTODATA.

2. Oltre alle possibili forniture esemplificate nei punti precedenti, deve inoltre essere esplorata la possibilità di sviluppare servizi ancora ulteriori, rivolti a soggetti terzi (es. Assicurazioni, Banche, Concessionari), il cui ricavo andrebbe ovviamente ripartito tra ACI e ANFIA/UNRAE.

La tipologia dei servizi e le modalità di erogazione verranno di volta in volta portati alla conoscenza del Comitato Guida che dovrà esprimere un giudizio di congruità.

Art. 10 – Elaborazioni statistiche

1. La BDI è la base dati per effettuare anche qualsiasi tipo di elaborazione statistica da parte di ACI, ANFIA ed UNRAE (attraverso le proprie società operative) sia in maniera congiunta, e quindi condivisa, che autonomamente.

In tal caso i costi non vengono considerati ma l'obbligo è che il dato/elaborazione statistica dovrà essere dichiarato di fonte ACI-ANFIA-UNRAE.

Art. 11 – Modalità di erogazione dei servizi

1. Le PARTI continuano a gestire i propri Utenti, conservano i rapporti con i rispettivi clienti ed associati e, in funzione delle richieste che pervengono, continuano a fornire dati e servizi sia tradizionali, non provenienti dalla BDI, che provenienti dalla BDI attraverso le proprie società operative.

2. Le PARTI, per usufruire dei dati in forma integrata provenienti dalla BDI, anche nel caso di cui all'articolo 10 del presente accordo, utilizzeranno il canale ACI/ACIINFORMATICA.

3. Le PARTI convengono che gli operatori del mercato di cui all'articolo 9 comma punto bb), per fruire delle elaborazioni provenienti dai dati della BDI, dovranno sottoscrivere apposito accordo definito dal Comitato Guida.



Art. 12 – Titolarità dei dati e della BDI e delle infrastrutture. Limiti all'utilizzo dei dati

1. ACI detiene e mette a disposizione il sistema hardware e software e tutte le infrastrutture necessarie alla gestione della BDI, con le relative licenze, essendone legittimo titolare a tutti gli effetti di legge. RAE 88 detiene e mette a disposizione il sistema hardware e software e tutte le infrastrutture necessarie alla gestione dell'interfaccia di cui all'art. 6, con le relative licenze, essendone legittimo titolare a tutti gli effetti di legge.
2. La proprietà intellettuale della BDI è di ACI, UNRAE e ANFIA, in parti uguali.
3. In ogni caso, ciascuna delle PARTI mantiene la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni che fornisce ai fini della BDI, ivi comprese quelle che vengono memorizzate nella stessa. Ciascuna delle PARTI potrà quindi concedere ai propri Clienti l'uso dei dati di competenza delle altre PARTI e/o della BDI limitatamente agli usi consentiti dal presente ACCORDO.
4. ACI non utilizzerà in maniera autonoma i dati di provenienza ANFIA ed UNRAE per propri fini. Parimenti ANFIA ed UNRAE non utilizzeranno in maniera autonoma i dati di provenienza ACI/PRA per i propri fini.
5. Le PARTI, inoltre, non utilizzeranno per forniture esterne i dati inseriti nella BDI di provenienza delle case produttrici e distributrici di veicoli, salvo approvazione formale all'utilizzo da parte della casa interessata, qualora tali dati siano stati forniti direttamente dalle stesse.
6. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto nei limiti e per i compiti indicati nel presente ACCORDO.
7. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse, al di fuori di quanto previsto dal presente ACCORDO e dalle delibere del Comitato Guida.
8. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute dalla consultazione della banca dati P.R.A., anche parzialmente, al di fuori di quanto previsto dal presente ACCORDO e dalle delibere del Comitato Guida.

Art. 13 – Comitato Guida

1. Le PARTI nello svolgimento delle attività rivolte ai clienti istituzionali e/o commerciali che rientrano nel presente ACCORDO, come meglio specificato negli articoli 7, 8, 9 e 10, utilizzeranno la BDI costituita dai dati di competenza di ACI, di ANFIA e di UNRAE.
2. A tale scopo dovrà essere garantito il rispetto di regolamenti e norme di utilizzo dei dati e regolamentati i rapporti economici e di esclusiva così come previsto dal presente Atto.
3. Al fine di poter controllare le attività, e quindi il rispetto degli accordi, le PARTI convengono di istituire un Comitato Guida che avrà cura di determinare i costi dei vari servizi derivati dalla BDI e opererà un puntuale monitoraggio degli stessi.
4. Il Comitato Guida potrà verificare, anche in via preventiva ed in maniera campionaria, le forniture da effettuare o effettuate.
5. Tale Organo sarà formato da due rappresentanti ACI nominati dal Servizio Gestione Pra, da un rappresentante di ANFIA, da uno di UNRAE, e vigilerà sulla regolarità del trattamento dei dati e dei prodotti/servizi erogati ognuno per la parte di propria competenza e, in via generale, sul rispetto della normativa sulla privacy. E' ammessa la partecipazione alle sedute del Comitato Guida di due rappresentanti di Autodata, di cui uno nominato da Anfia e uno nominato da Unrae, con funzioni consultive.



6. Ogni comunicazione verso soggetti terzi e media riguardante la BDI e le attività ad essa connesse, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato Guida.

Art. 14 – Modalità di acquisizione delle informazioni da parte di AUTODATA

1. AUTODATA provvede a confermare ad ACI, entro il mese di Marzo di ciascun anno attraverso il Comitato Guida, l'interesse alla acquisizione delle forniture dei dati per l'anno successivo a beneficio degli utenti cui sarà erogato il servizio. In caso di mancata conferma da parte di AUTODATA dell'impegno ad acquisire le forniture FCA per l'anno successivo, la BDI continuerà ad essere alimentata da ACI attraverso ACIINFORMATICA e da ANFIA/UNRAE secondo i tempi e le modalità concordate fino alla scadenza prevista del presente ACCORDO. In tal caso i Servizi di base non includeranno la fornitura ad FCA di cui alla lettera a) dell'articolo 9 del presente accordo.
3. Altre tipologie di contratto verranno stabilite di volta in volta dal Comitato Guida in funzione della natura del servizio da erogare e del cliente finale.
4. I dettagli tecnici relativi alle modalità operative con le quali ACIINFORMATICA e AUTODATA interagiscono ai fini della erogazione della fornitura di cui al punto precedente sono riportati nel documento condiviso tra le PARTI che fa parte integrante del presente atto.

Art. 15 – Ripartizione Oneri e Definizione Corrispettivi

1. Per ogni servizio erogato dalla BDI si deve tener conto del valore del dato utilizzato di competenza della Parte titolare dello stesso: per quanto riguarda ACI è il dato relativo alle FORMALITÀ regolato in ottemperanza al D.M. delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514 e al Regolamento per l'accesso al Sistema informativo dell'ACI adottato ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187, per quanto riguarda ANFIA/UNRAE è il dato relativo a ELABORAZIONI DI DATI TECNICI E COMMERCIALI.
2. Ai fini dell'erogazione di servizi ai Clienti istituzionali (FCA, Associati ANFIA ed UNRAE) e agli utenti convenzionati, nonché per forniture di statistiche, di analisi, di indagini ecc., elaborate tramite la BDI e richiesta da Organismi o Enti istituzionali, ferma restando la competenza di ACI per il proprio ambito di operatività, le PARTI concordano di demandare al Comitato Guida la determinazione dei relativi corrispettivi tali da assicurare la copertura degli ulteriori oneri relativi alla realizzazione, gestione ed aggiornamento della BDI.
3. In fase di prima applicazione, gli importi e la fatturazione relativi ai SERVIZI AL MERCATO E ALLE ISTITUZIONI sono regolati come segue:
 - **Servizi di base:** I dati messi a disposizione dalla BDI, che contiene i dati anagrafici, commerciali e tecnici messi a disposizione da ACI e dalle Case Automobilistiche (Associate UNRAE + Gruppo Fiat), sono destinati ad alimentare i sistemi interni del Gruppo Fiat ed i servizi forniti ad ogni Casa Automobilistica affiliata UNRAE attraverso l'Interfaccia AUTODATA di cui all'art. 6. La fornitura della componente anagrafica viene contabilizzata e fatturata da ACI verso AUTODATA secondo i record utilizzati per la erogazione di ciascuno dei servizi base di cui all'articolo 9 primo comma e relativi alle formalità di interesse condivise a inizio di ogni anno. Il costo del record di tali forniture viene fissato in € 0,036, oltre iva. La fatturazione dei record utilizzati per ciascun servizio viene effettuata trimestralmente sulla base delle specifiche rendicontazioni prodotte da AUTODATA ad ACI. Eventuali modificazioni di detto costo possono essere disposte dal Comitato Guida di cui all'articolo 13 del presente accordo.
 - **Servizi ulteriori:**



- verso **Clienti Istituzionali**: Il dato di provenienza ACI viene quotato in € 0,036 e corrisposto ad ACI da AUTODATA;
- verso **Clienti Commerciali**: La fornitura dati estratta da BDI viene contabilizzata e fatturata da ACI o da AUTODATA del servizio e il relativo costo verrà, di volta in volta, valorizzato dal Comitato Guida e ripartito secondo quanto previsto alla lettera bb) comma articolo 9 del presente accordo;
- Per i clienti diversi da quelli istituzionali il costo del dato estratto da BDI è pari a € 0,50 di cui € 0,25 saranno a favore di ACI. Resta confermato il servizio attualmente erogato da Autodata ad Assilea.

Art. 16 - Fatturazione

1. L'ACI fatturerà ad AUTODATA gli importi risultanti dall'applicazione dei costi di cui sopra con cadenza trimestrale, sulla base del conteggio delle informazioni fornite, che sarà condiviso tra ACI e AUTODATA mensilmente.
2. L'importo totale dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura utilizzando bonifico bancario su BNL (IT8100100503211000000200004 BNLIITRR) indicando la causale, al fine di consentire all'Ente il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dall'utente.
3. Le fatture emesse dovranno essere saldate entro 60 giorni dalla loro emissione. Qualora non vengano evase entro tale periodo, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di legge. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
4. In caso di mancato pagamento di due fatture, il servizio viene sospeso e riattivato solo dopo l'effettuazione dei relativi pagamenti.

Art. 17 – Durata

1. La presente Convenzione avrà durata quinquennale dal momento della sua sottoscrizione e potrà essere successivamente prorogata su richiesta delle PARTI
2. Nel caso di sopravvenuta modifica dei presupposti di diritto che hanno dato luogo alla costituzione e alla gestione della BDI, le Parti potranno recedere dall'Accordo con Raccomandata A.R. che faccia esplicito riferimento alla presente clausola contrattuale, da fare pervenire alle altre Parti agli indirizzi indicati in epigrafe. In questo caso il recesso di una sola delle Parti determina il venir meno degli effetti dell'accordo tra tutte le Parti. Al Comitato Guida è demandata la definizione di tutti gli aspetti conseguenti al verificarsi della circostanza di cui sopra.

Art. 18 - Riservatezza

1. Le PARTI si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali e industriali di cui siano venute in possesso ai fini del presente Atto.
2. Gli obblighi di riservatezza non riguardano i seguenti casi:
 - a) Informazioni che divengono o sono divenute di pubblico dominio;
 - b) Informazioni che devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte ad organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;



c) Informazioni che devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive emanate da organi giudiziari ovvero per ordine di pubbliche autorità.

3. Le PARTI s'impegnano ad operare nel pieno rispetto del Decreto legislativo 196/03 e concordano di demandare al Comitato Guida di cui al precedente articolo 13 l'attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto medesimo e norme correlate ai fini della realizzazione dell'oggetto della presente Convenzione.

4. Al fini di cui al comma 3, le PARTI s'impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale e s'impegnano a farle adottare ai terzi ai quali consentiranno l'accesso alla BDI e/o l'utilizzo della stessa.

5. La violazione degli impegni di cui al comma 4 comporta la risoluzione della convenzione, fatto salvo il diritto della controparte di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

Art. 19 – Risoluzione delle controversie

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le PARTI nella interpretazione e/o esecuzione del presente Atto, qualora non risolta in via amichevole sarà regolata in base alle norme del Codice di Procedura Civile.

Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

Art. 20 – Informativa ai sensi del D. LGS. 196/2003

1. All'atto della sottoscrizione ciascuna delle PARTI riceve copia originale dell'ACCORDO. Una copia originale dello stesso sarà depositato a cura di ACI presso il Servizio Gestione Pra, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

2. I dati personali presenti sulla Convenzione e resi noti al momento della sottoscrizione e attivazione del servizio oggetto della presente Convenzione (denominazione sociale della Società, Nome, Cognome del Soggetto che sottoscrive la Convenzione in nome e per conto della Società stessa, eventuale Nome e Cognome della persona incaricata di gestire i contatti con A.C.I.) verranno utilizzati da ACI esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti dalla Convenzione in essere.

3. In particolare, i dati personali della Società verranno comunicati alla competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanze per l'espletamento delle attività di natura amministrativo-contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI- Informatica per l'elaborazione automatizzata degli stessi dati.

4. Titolare del trattamento dei dati personali comunicati ad A.C.I., ai fini dell'applicazione del d.lgs 196/2003, è l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Via Marsala 8 - 00185 - Roma RM.

5. Responsabili del trattamento dei dati personali sopra indicati sono: la Società ACI- Informatica, Via Fiume delle Perle 24 - 00144 - Roma RM e il Dirigente Generale della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, ACI - Via Magenta 5 - 00185 - Roma RM



Art. 21 – Registrazione e disposizioni finali

1. La registrazione del presente Atto sarà a carico della Parte che vorrà avvalersene.
2. Il presente accordo supera ogni altra convenzione con il medesimo oggetto in essere tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto il **09 MAR. 2016**

Per ACI _____

Per ANFIA _____


Per UNRAE _____

G




Schema BDI

ALL. 1
ALL. 1



Dettaglio processi



- 1 - ACI elabora i dati del PRA relativi alle movimentazioni registrate e li inserisce in BDI
- 2 - ACI invia ad AUTODATA un «pilota» contenente le targhe delle vetture che richiedono l'aggiunta dei dati AUTODATA
- 3 - AUTODATA aggiunge i dati richiesti e li inserisce in BDI tramite una Interfaccia dedicata
- 4 - ACI espone un'interfaccia di servizio ad interrogazione singola, attraverso la quale è possibile gestire i RICHIAMI DI SICUREZZA erogando le anagrafiche relative al proprietario ed eventuale locatario del veicolo ricercato
- 5 - AUTODATA riceve da BDI il flusso relativo alla fornitura AUTODATA per FIAT